

**Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 107 (BUR n. 65/1979)
(Novellazione)**

**RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13
SETTEMBRE 1978, N. 55.**

Art. 1

Lo stanziamento del capitolo istituito con legge regionale 13 settembre 1978, n. 55, per contributi a società cooperative e consorzi tra imprese artigiane per la realizzazione e per la gestione di aree artigianali attrezzate, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale, è aumentato di Lire 550.000.000 per l'esercizio 1979.

Art. 2

Alla ripartizione dello stanziamento disposto al precedente articolo concorrono le domande comunque già pervenute a quelle che perverranno alla Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono infatti salvi i criteri e le modalità di ammissione e di erogazione dei contributi già stabiliti agli artt. 5 e 7 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 55.

Art. 3

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 550.000.000, si fa fronte mediante riduzione per L. 200.000.000 del cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (partite: "Fiere e mercati" e "Mostre e Convegni") e per L. 350.000.000 dal cap. 196219750 "Fondo globale e spese d'investimento normali" (Partita: "Iniziative per l'Artigianato").

Art. 4

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 196219740	L. 200.000.000	L. 200.000.000
----------------	----------------	----------------

Cap. 196219750	L. 350.000.000	L. 350.000.000
----------------	----------------	----------------

In aumento:

Cap. 022002066 "Contributi a Società cooperative tra imprese artigiane per la realizzazione di aree artigianali attrezzate"	L. 550.000.000	L. 550.000.000
---	----------------	----------------

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

